



Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA  
SERVIZIO 10 – ATTIVITA' TECNICHE E RISORSE MINERARIE  
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 5 novembre 1949, n.1182;
- VISTA la Legge regionale 4 aprile 1956, n. 23;
- VISTA la Legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54;
- VISTO il D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624;
- VISTA la Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
- VISTO il D.P.Reg. 26 aprile 2012, n. 38;
- VISTO il D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;
- VISTA la circolare assessoriale Bilancio e Finanze n. 23 del 31.12.1999;
- VISTA la circolare assessoriale Bilancio e Finanze n. 2 del 26.02.2001;
- VISTO il D. L.gs. 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
- VISTO il D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12, Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008, e s.m.i.;
- VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013 n. 6;
- VISTO il D.D.G. n. 403 del 26.09.2013 di approvazione del nuovo funzionigramma del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO il D.P.Reg. n. 3070 del 14.05.2014 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia;
- VISTO il D.D.G. 15.05.2014, n. 3135, con il quale è stato approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia il contratto di incarico di dirigente del Servizio 10 "Attività Tecniche e Risorse Minerarie";
- VISTO il D.D.G. 15.05.2014, n. 3133, con il quale è stato approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia il contratto di incarico di dirigente della U.O. 10.1 del Servizio 10 "Attività Tecniche e Risorse Minerarie";
- VISTO l'art. 32 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9, con il quale è stato soppresso il Consiglio regionale delle Minere;
- VISTO l'art. 89 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, in materia di canoni di acque minerali;
- VISTO il D.A. n. 1278 del 31.10.1988 con il quale l'Assessore per l'Industria ha accordato alla Acquarossa S.p.A. la proroga della concessione per acque minerali denominata "Acquarossa", per la durata di anni trenta decorrenti dal 2.07.1985;
- VISTO il D.A. n. 771 dell'11.10.2000 con il quale l'Assessore per l'Industria ha accordato il trasferimento della concessione di acque minerali "Acquarossa" alla Cavagrande S.p.A.;
- VISTA l'istanza, assunta al protocollo del Servizio 6-Distretto Minerario di Catania in data 14.01.2015 n. 231, con la quale la Cavagrande S.p.A. (C.F. 03966430823) con sede legale in Milo (CT), via Provinciale c./da Sciarra , ha chiesto, ai sensi della L.R. 1954/56, la

- proroga per anni trenta della concessione mineraria denominata "Acquarossa", ricadente nel territorio di Belpasso (CT), estesa ha 02.17.00;
- CONSIDERATO che con rapporto istruttorio trasmesso con nota n. 21977 del 30.06.2015 il Servizio 6 -Distretto minerario di Catania riferisce che la Cavagrande S.p.A. nel corso della concessione ha ottemperato con puntualità agli obblighi derivanti dal decreto di concessione mineraria ed ha condotto lo sfruttamento minerario razionalmente e con successo;
- VISTO il parere n. 65605 del 25.07.2014 con il quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, in relazione ai principi di trasparenza e tutela della concorrenza, anche di derivazione comunitaria, dovendo essere assicurata la migliore utilizzazione del bene in vista del perseguimento dell'interesse pubblico, non sussistendo un incondizionato diritto al rinnovo della concessione, ha rappresentato la necessità di assegnazione della concessione attraverso gara di evidenza pubblica;
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato-Sezione V, n. 873 del 16.02.2013;
- VISTA la delibera n. 165 del 22.06.2015 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato le linee guida per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali;
- RITENUTO, sulla base della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, di dover accordare una proroga della concessione in argomento per il tempo necessario alla assegnazione della concessione a seguito di espletamento di gara (o procedura selettiva/comparativa) ad evidenza pubblica, atteso l'interesse pubblico per lo sfruttamento della risorsa mineraria, anche per le conseguenti entrate in favore dell'erario regionale;
- VISTO l'Atto di Adesione al Protocollo di Legalità, sottoscritto dal legale rappresentante della Società in data 29.6.2015, pervenuto con il citato rapporto istruttorio n. 21977/2015;
- VISTA la nota n. 18797 dell'1.04.2015 con la quale la Prefettura di Catania-Ufficio Territoriale del Governo ha informato che nei confronti della società Cavagrande S.p.A. non sono state accertate cause ostative, previste dall'art. 67 del d.l.gs 6 settembre 2011 n. 159, e che dalle verifiche disposte *"Non si hanno elementi utili a dimostrare la sussistenza di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa"*;
- CONSIDERATO che la Cavagrande S.p.A. è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

## DECRETA

- ART. 1) Per i motivi esplicitati in premessa, formanti parte integrante del presente dispositivo, è accordata alla Cavagrande S.p.A. (C.F. 03966430823), con sede in Milo (CT), via Provinciale c./da Sciara, la proroga della concessione di acque minerali denominata "Acquarossa", di cui al D.A. n. 1278 del 31.10.1988, per la durata di mesi dodici decorrenti dal 2.07.2015, data di scadenza della concessione, per la superficie di ettari 02.17.00.
- ART. 2) Il concessionario è tenuto:
- a- all'osservanza delle leggi e di ogni altra disposizione ed al pagamento dei canoni derivanti dal presente provvedimento, come previsti dalla normativa vigente;
  - b- a proseguire l'attività della concessione attenendosi alle prescrizioni delle Autorità competenti;
  - c- a comunicare entro il mese di novembre al Servizio 6 -Distretto minerario di Catania il programma dei lavori che intende eseguire nel periodo successivo, nonché a trasmettere un elenco delle pertinenze minerarie, dei macchinari e delle attrezzature;

- d- a fornire ai funzionari del Distretto i mezzi necessari per l'ispezione dei lavori ed a comunicare all'Amministrazione regionale i dati statistici e le informazioni che venissero richiesti;
- e- a corrispondere alla Regione siciliana per il periodo di proroga della concessione i canoni previsti, in ultimo dall'art. 89 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, l'importo di detti canoni affluirà per l'esercizio finanziario in corso e per gli anni successivi sui corrispondenti capitoli di ciascun esercizio finanziario;
- f- a registrare a propria cura e spese il presente decreto presso i competenti Uffici finanziari, nonché a trasmettere l'attestazione di pagamento della relativa tassa di concessione governativa regionale di € 619,75 da versare, secondo le modalità indicate dalla circolare Assessorato Bilancio e Finanze n. 2 del 26.02.2001, su c.c.p. n. 17770900, intestato a Cassa provinciale della Regione siciliana-Gestione UNICREDIT S.p.A.-Palermo, con imputazione al capitolo 1606 del bilancio della Regione siciliana.
- ART. 3) Il presente decreto non esime la Società concessionaria dal munirsi di ogni nulla-osta o autorizzazione necessari per lo svolgimento dell'attività previste dalle vigenti norme, anche in materia ambientale.
- ART. 4) Per quanto non modificato con il presente provvedimento rimangono fermi gli obblighi, prescrizioni e condizioni sanciti con il decreto di concessione.
- ART. 5) Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.
- ART. 6) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S.

Palermo, li 1 LUG. 2015

Il Dirigente della U.O. 10.1

(Costantino Greco)

Il Dirigente del Servizio  
(Benedetto Lo Presti)

IL DIRIGENTE GENERALE  
(Pietro Lo Monaco)